

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VII - Delle notificazioni

Art. 123-bis (Elezione di domicilio)

È ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'art. [141](#) del codice di procedura civile.

Se detta nomina è fatta nella domanda d'intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale.